



Sito web: www.provincia.cuneo.it
P.E.C.: protocollo@provincia.cuneo.legalmail.it
Codice Fiscale – P.Iva 004478250044
SETTORE TUTELA TERRITORIO
C.so Nizza, 21 - 12100 Cuneo
Tel. 0171445372 fax 0171445582

2011/08.02/51
Rif. Pratica n. 51

Parere SUAP: aggiornamento autorizzazione integrata ambientale Ditta IN.PRO.MA Srl (P.IVA. 00623480043) con sede legale e stabilimento in Ceresole d'Alba, Via Cantarelli dei Boschi 26- L.R. 44/00 - D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:

Attività IPPC: “6.5: impianto per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno”.

(Rif. Pratica n. 08.02/51)
Sportello Unico delle Attività Produttive di Ceresole d'Alba

IL DIRIGENTE

Premesso che

- con Determinazione dirigenziale n. 1609 del 28/05/2013 è stato espresso il **GIUDIZIO POSITIVO DI COMPATIBILITÀ AMBIENTALE** in merito al progetto di miglioramento del processo di trasformazione dei sottoprodotti animali con la sostituzione del cuocitore del 2004 e installazione di impianti accessori e di un evaporatore, a favore della ditta IN.PRO.MA Srl (P.IVA. 00623480043) con sede legale e stabilimento in Ceresole d'Alba, Via Cantarelli dei Boschi 26;
- con il suddetto provvedimento è stato altresì rilasciato, ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il **rinnovo con modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale sino al 30/04/2019**, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute **nell'Allegato n. 2 che costituisce parte integrante e sostanziale per la categoria IPPC “6.5: impianto per l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno”**;
- in data 30 marzo 2015, lo Sportello Unico per le Attività Produttive (SUAP) del Comune di Ceresole d'Alba ha inoltrato alla Provincia – per l'endoprocedimento di competenza chiedendone l'avvalimento - l'istanza e la relativa documentazione tecnica della ditta in parola intesa a ottenere, ai sensi dell'art. 29-octies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il riesame dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per:
 - o eliminare i riferimenti al D.Lgs. 133/05 abrogato dal D.Lgs. 46/2014
 - o aggiornare l'AIA in seguito alle modifiche apportate al quadro normativo dal Reg EU 592/2014;
 - o aggiornare l'AIA al D.Lgs. 46/2014, al DM 272/2014 e chiarire gli obblighi di adeguamento alla norma tecnica UNI 14181
- con l'istanza di cui sopra la ditta ha chiesto il riesame dell'AIA per le modifiche normative intervenute in seguito all'emanazione del REGOLAMENTO UE n. 592/2014 della Commissione del 3 giugno 2014, che, modificando il REG. UE n. 142/2011 per quanto riguarda l'uso di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati come combustibile negli impianti di combustione, ha introdotto l'uso, come combustibile, del grasso animale fuso. Nel provvedimento autorizzativo citato in precedenza il grasso viene disciplinato come rifiuto;

- con nota prot. n. 67240 del 7/07/2015 è stata convocata, per il giorno 27/08/2015 e successivamente rinviata al 03/09/2015, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. alla quale sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Ceresole d'Alba, i Servizi Igiene Pubblica e Veterinario dell'Azienda Regionale S.L. CN2 di Alba, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, i Servizi provinciali competenti, nonché la ditta IN.PRO.MA. Srl, quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - o il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza e due funzionari tecnici del medesimo Settore della Provincia;
 - o il Sindaco ed un Consigliere del Comune di Ceresole d'Alba;
 - o il Responsabile del Servizio Veterinario Area C dell'ASL CN2 di Alba e Bra;
 - o un funzionario del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo;
 - o il Responsabile ed un Consulente della ditta IN.PRO.MA. Srl;
 - o i Presidenti del Circolo Legambiente del Braidese e del Comitato per la Salvaguardia del Territorio di Ceresole d'Alba e due cittadini di Ceresole d'Alba, in qualità di uditori;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti dell'Ente, da cui emerge che i rappresentanti degli Enti ed Organi di controllo partecipanti alla Conferenza hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- con nota prot. n. 87443 del 15/09/2015, la Provincia ha chiesto le integrazioni necessarie al prosieguo dell'iter autorizzativo;
- in data 26/10/2015 è pervenuta la documentazione richiesta;
- con nota prot. n. 103004 del 2/11/2015, è stata convocata, per il giorno 23/11/2015 e successivamente rinviata al 15/12/2015 la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per proseguire i lavori sospesi nella seduta precedente. Sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Ceresole d'Alba, i Servizi Igiene Pubblica e Veterinario dell'Azienda Regionale S.L. CN2 di Alba, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, i Servizi provinciali competenti, nonché la ditta IN.PRO.MA. Srl, quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza e tre funzionari tecnici del medesimo Settore della Provincia;
 - il Sindaco ed un Consigliere del Comune di Ceresole d'Alba;
 - il Responsabile del Servizio Veterinario Area C dell'ASL CN2 di Alba e Bra;
 - due funzionari del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo;
 - il Responsabile ed un Consulente della ditta IN.PRO.MA. Srl;
 - i Presidenti del Circolo Legambiente del Braidese e del Comitato per la Salvaguardia del Territorio di Ceresole d'Alba e due cittadini di Ceresole d'Alba, in qualità di uditori;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agli atti dell'Ente, da cui emerge che la ditta istante ha chiesto una sospensione del procedimento in attesa degli sviluppi normativi (modifica dell'allegato X alla parte V del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. per l'inserimento del grasso animale tra i combustibili) annunciati nella nota prot. n.15903 del 04/12/2015 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare -

Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento, prodotta dal Comitato per la salvaguardia del territorio di Ceresole d'Alba;

- con nota prot. n. 122818 del 30/12/2015, la Provincia ha accolto la richiesta della ditta di sospendere il procedimento in corso, chiedendo nel contempo di fornire alcuni chiarimenti volti a superare le problematiche emerse nel corso della Conferenza;
- con nota prot.n. 76062 del 13/10/2016 è stato avviato un nuovo procedimento, a seguito della pubblicazione del D.M. 19 maggio 2016, n. 123 "Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152", nonché della documentazione integrativa presentata dalla ditta in data 28/04/2016. Con la stessa nota è stata convocata, per il giorno 3/11/2016 la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per proseguire i lavori sospesi nella seduta precedente. Sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Ceresole d'Alba, i Servizi Igiene Pubblica e Veterinario dell'Azienda Regionale S.L. CN2 di Alba, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, i Servizi provinciali competenti, nonché la ditta IN.PRO.MA. Srl, quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza e due funzionari tecnici del medesimo Settore della Provincia;
 - il Sindaco del Comune di Ceresole d'Alba;
 - due funzionari del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo;
 - il Responsabile ed un Consulente della ditta IN.PRO.MA. Srl;
 - il Presidente e due rappresentanti del Comitato per la Salvaguardia del Territorio di Ceresole d'Alba ed un socio del Circolo Legambiente del Braidese, in qualità di uditori;
- al termine dei lavori della conferenza è stato predisposto un verbale, conservato agl'atti dell'Ente da cui emerge che i partecipanti alla Conferenza hanno ravvisato la necessità di acquisire chiarimenti ed integrazioni e concordato sul fatto di non esprimere pareri al riguardo, se non previa valutazione di quanto la ditta provvederà a trasmettere;
- con nota prot. n. 82173 del 4/11/2016, la Provincia ha formulato la richiesta delle integrazioni necessarie al prosieguo dell'iter autorizzativo;
- in data 07/12/2016 è pervenuta la documentazione chiesta con la nota precedente;
- con nota prot. n. 94929 del 16/12/2016, è stata convocata, per il giorno 12/01/2017 e successivamente rinviata al 19/01/2017, la Conferenza di Servizi di cui all'art. 29-quater del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. per proseguire i lavori sospesi nella seduta precedente. Sono stati invitati a partecipare, oltre che a presentare in proposito osservazioni istruttorie per iscritto, il Comune di Ceresole d'Alba, i Servizi Igiene Pubblica e Veterinario dell'Azienda Regionale S.L. CN2 di Alba, il Responsabile dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa) - Dipartimento di Cuneo, il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, i Servizi provinciali competenti, nonché la ditta IN.PRO.MA. Srl, quale soggetto richiedente;
- alla predetta Conferenza provinciale hanno partecipato:
 - il Dirigente del Settore Tutela Territorio, in qualità di Presidente della Conferenza e tre funzionari tecnici del medesimo Settore della Provincia;
 - il Sindaco ed un Consigliere del Comune di Ceresole d'Alba;
 - il Responsabile del Servizio Veterinario Area C dell'ASL CN2 di Alba e Bra;
 - due funzionari del Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo;
 - il Responsabile e due Consulenti della ditta IN.PRO.MA. Srl;
 - il Presidente e due rappresentanti del Comitato per la Salvaguardia del Territorio di

Ceresole d'Alba ed un socio del Circolo Legambiente del Braidese, in qualità di uditori;

- al termine dei lavori della Conferenza sono stati raccolti i pareri favorevoli al rilascio dell'aggiornamento autorizzativo richiesto da parte dei rappresentanti degli Enti ed Organi tecnici convenuti ed è stato predisposto un verbale, conservato agli atti dell'Ente da cui emerge che:
 - la combustione dei grassi da parte dell'INPROMA rimane nell'inquadramento normativo dei rifiuti, in quanto l'azienda non può garantire la conformità al D.M. 10 maggio 2016, n. 123;
 - non verrà assentito un doppio regime di combustione, in quanto l'azienda non è intenzionata ad acquistare grasso combustibile dall'esterno; i parametri oggetto di controllo rimangono quelli della normativa in materia di rifiuti attualmente in AIA;
 - gli stessi limiti emissivi saranno applicati per la condizione di utilizzo del BTZ, diversa dai periodi di accensione e spegnimento (stand by caldo), potrebbe essere necessario, in tale condizione, specificare meglio il parametro SOx;
 - le misure di contenimento degli odori sono da realizzare entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento;
 - la richiesta di realizzazione di una seconda linea per i materiali di categoria 2 viene considerata modifica sostanziale e, pertanto, non compresa nel presente iter;
 - verrà inserito il divieto di produzione di energia elettrica con BTZ;
- le risultanze delle conferenze, ed in particolare le prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti, sono riprese nell'**allegato 1 aggiornamento 1** ed **allegato 2 aggiornamento 1**, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento e che vanno a modificare gli allegati 1 e 2 del provvedimento vigente;
- in particolare:
 - il Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo con il parere prot.n. 4501/H10.01 del 19/01/2017 precisa, tra l'altro, quanto segue:
 - è importante la chiusura del locale silos farine, in quanto fonte rilevante di emissioni odorigene;
 - necessita la costruzione di una bussola per la zona ricevitore materie prime e chiede una descrizione puntuale della gestione delle arie aspirate e del loro destino;
 - alcune condizioni di funzionamento del DEOINC con l'utilizzo del BTZ andrebbero inquadrate a livello autorizzativo, in quanto non costituiscono funzionamenti transitori;
 - la gestione delle due linee di cottura in contemporanea potrebbe comportare una modifica sostanziale della configurazione autorizzativa vigente;
 - alcune disposizioni in merito al sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera;
 - l'impianto può dimostrare l'allineamento alle prestazioni associate all'applicazione delle Migliori Tecniche Disponibili del settore specifico, ad avvenuta realizzazione degli interventi previsti per quanto concerne il contenimento delle emissioni odorigene, e a condizione che la ditta sia in grado di dimostrare il mantenimento della qualità dei dati emissivi monitorati con lo SME tramite l'attuazione di processi gestionali interni, condivisi con l'Organo di controllo, come previsto dal D.Lgs 152/06 e smi, All. VI, punto 3.1;
 - il Comune di Ceresole d'Alba, con il parere illustrato in sede di conferenza, chiede interventi per il contenimento delle emissioni odorigene e per assicurare un efficiente controllo in continuo delle emissioni.

Ritenuto

- di prendere atto della rinuncia da parte del proponente, sulla base di quanto emerso nel corso della seduta della conferenza di servizi del 19/01/2017, ed in particolare delle dichiarazioni rese dall'azienda in tale sede, alla richiesta dell'istanza di riesame, relativa all'applicazione della normativa sui combustibili, anziché di quella sui rifiuti, com'è attualmente, per quanto riguarda l'utilizzo del grasso prodotto come fonte di energia termica;
- che non sia, altresì, accoglibile l'utilizzo di grasso proveniente da terzi come combustibile in quanto non è garantito il rispetto dei limiti di emissione imposti dal D.M. 19 maggio 2016, n. 123;
- che non ricorrano, pertanto, le condizioni previste dalla norma per un riesame dell'autorizzazione integrata ambientale;
- non configurabile, come modifica non sostanziale, la richiesta aziendale, avanzata con l'ultima documentazione integrativa, di poter utilizzare le due linee di lavorazione (una già in servizio ed una in progetto) per trattare, disgiuntamente, i materiali di categoria 1 e 2. La Determina n. 1609 del 28/05/2013 riportante il giudizio positivo di compatibilità ambientale si riferisce chiaramente ad una sostituzione del cuocitore esistente e il provvedimento di rinnovo AIA, allegato alla stessa determina, stabilisce chiaramente la condizione che "Non è possibile l'utilizzo contemporaneo di entrambi i cuocitori". A ciò si aggiungano le considerazioni del Dott. Grillo del Servizio Veterinario ASL CN2, rese nella seduta della Conferenza di Servizi del 19/01/2017, in relazione al fatto che la gestione di entrambe le linee non potrebbe che essere contemporanea, in quanto non si può mantenere in attesa il materiale per giorni, alternando il funzionamento dei due cuocitori e, pertanto, la modifica si deve ritenere sostanziale;
- necessario definire, sulla base delle informazioni emerse nel corso dei lavori della conferenza di servizi, un nuovo regime di funzionamento dell'impianto DEOINC in cui si utilizza BTZ come combustibile, diverso dalle fasi di avvio e di arresto, da disciplinare con un apposito quadro emissivo, in coerenza con i limiti nazionali e regionali. Si riferisce, in particolare, alle fasi in cui non c'è richiesta di vapore dal processo di lavorazione e la temperatura scende al di sotto degli 850°C oppure non vi è disponibilità di grasso, tuttavia è necessario proseguire il trattamento termico delle fumane o delle arie maleodoranti;
- dover procedere ad un aggiornamento del provvedimento autorizzativo integrato ambientale al fine di:
 - modificare alcune prescrizioni autorizzative relative alle emissioni in atmosfera;
 - aggiornare le tempistiche di implementazione dei parametri supplementari e altre specifiche di norma inerenti il sistema di monitoraggio in continuo delle emissioni;
- necessario prescrivere la realizzazione di una bussola nella zona ricevimento materie prime. Tale intervento, chiesto dal Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo e richiamato da altri soggetti presenti in Conferenza di servizi, è importante per prevenire il diffondersi di emissioni odorigene. La ditta prevede di iniziare i lavori, fatto salvo l'ottenimento delle necessarie autorizzazioni, entro 28/05/2017. Non essendo stato sinora descritto il sistema di gestione delle arie che verrebbero aspirate da tale area. A tal fine si è ritenuto d'inserire la seguente prescrizione: ***“Entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di aggiornamento AIA devono essere predisposti ed inviati agli Enti competenti il progetto di costruzione della bussola nella zona di ricevimento materie prime comprensivo della modalità individuate per l'aspirazione ed il trattamento delle arie e quello per la chiusura del locale farine. I suddetti interventi devono essere completati entro i 6 mesi successivi al perfezionamento dell'iter amministrativo presso il Comune;***
- di fornire riscontro alle richieste formulate dall'azienda con nota n. 28/2016, in merito al piano di monitoraggio e controllo, nel seguente modo:
 - *eliminare E3, E4 ed E5 – accolta.* I punti citati si riferivano rispettivamente alla caldaia tecnologia CCT da 10 MW con alimentazione a BTZ, alla caldaia di riserva a metano da 5,8 MW ed al Turtle. In base alle integrazioni pervenute il 07/12/2016 si è appreso,

infatti, che il Turtle è stato smantellato entro il 28/05/2016 ed è in corso analogha operazione sulle caldaie ad esso collegate;

- *passare la frequenza degli autocontrolli dell'E1 a semestrale - **accolta*** (cfr parere Dipartimento Provinciale ARPA di Cuneo prot.n. 103119 del 15/12/2015);
- *considerare i 10 sfiati E7 della farina con diametro 0.10 m – **accolta***
- *rilievo della soggiacenza dei piezometri con cadenza mensile, controllo del consumo del BTZ giornaliero e prova di tenuta dei serbatoi interrato annuale – queste condizioni parrebbero proposte dall'azienda al fine di non predisporre la relazione di riferimento, che, invece, si ritiene necessaria;*

- che sia necessario prescrivere la presentazione della relazione di riferimento, entro 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento, vista la presenza di serbatoi interrati a parete singola contenenti gasolio e BTZ, in analogia a quanto chiesto per analoghe situazioni aziendali.

Rilevato che, ai sensi dell'art. 14-ter, comma 2 della L.241/1990 e s.m.i., si è considerato acquisito l'assenso senza condizioni delle amministrazioni il cui rappresentante non ha partecipato alle riunioni ovvero, pur partecipandovi, non ha espresso la propria posizione ovvero abbia espresso un dissenso non motivato o riferito a questioni che non costituiscono oggetto della Conferenza.

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 29-octies, commi 3, let. b) e 8 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. l'autorizzazione integrata ambientale è da intendersi prorogata ex lege, **sino al 30/04/2025**;
- con Determinazione n. 292 del 03.02.2016, il competente ufficio VIA ha deciso:

DI PROROGARE di anni uno, e cioè sino al 28 maggio 2017, il termine di inizio lavori ai fini dell'efficacia del giudizio positivo di compatibilità ambientale reso con Determinazione provinciale n. 1609 del 28.05.2013 in merito al progetto di miglioramento del processo di trasformazione dei sottoprodotti animali con la sostituzione del cuocitore del 2004 e installazione di impianti accessori e di un evaporatore, in Località Cantarelli, nel Comune di Ceresole d'Alba, presentato da parte del Sig. Luca Riva, legale rappresentante di IN.PRO.MA s.r.l.. Sulla base di quanto indicato dall'istante, NON VIENE MODIFICATO il termine per la conclusione dei lavori stabilito al punto 9 del dispositivo della succitata determinazione.

- la ditta ha documentato il possesso del certificato EMS – 4706/S di conformità della gestione dello stabilimento alla norma ISO 14001:2004, valido sino al 15/09/2018;

Evidenziato pertanto che, per quanto sopra riportato, si prende atto della rinuncia all'istanza di riesame del provvedimento di rinnovo con modifica sostanziale dell'A.I.A., di cui alla Det. Dir. n. 1609 del 28/05/2013 pervenuta dalla ditta IN.PRO.MA. Srl in data 30/03/2015.

Visti

- la legge regionale 26 aprile 2000, n. 44 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la D.G.R. n. 29-1864 del 28 dicembre 2000 recante l'individuazione della data di decorrenza delle funzioni trasferite in attuazione della L.R. 44/2000;
- il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i, in particolare il D.M. 19 maggio 2016, n. 123 "Regolamento recante inserimento di prodotti greggi o raffinati costituiti prevalentemente da gliceridi di origine animale nell'allegato X, parte II, sezione 4, paragrafo 1, alla parte quinta del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152"

- la Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle emissioni industriali;
- il Decreto Ministeriale 24 aprile 2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59, recante attuazione integrale della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento” (Decreto Tariffe) previsto dall’art. 18, comma 2, del D.Lgs. 59/05 per definire appunto i costi, a carico del Gestore, per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i successivi controlli ed, in particolare, l’art. 9 il quale dispone che, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio, le Regioni possano adeguare e integrare le tariffe di cui allo stesso decreto, da applicare per la conduzione delle istruttorie di loro competenza e dei relativi controlli;
- la D.G.R. n. 85-10404 del 22 dicembre 2008, pubblicata sul B.U.R.P. n. 53 del 31 dicembre 2008, con cui la Regione Piemonte ha operato un adeguamento delle tariffe per l’istruttoria delle domande di autorizzazione integrata ambientale, di modifica sostanziale e non sostanziale e per i controlli di parte pubblica, con riduzione delle stesse in funzione dei costi reali del personale direttamente coinvolto, nonché l’applicazione di parametri legati alla dimensione aziendale;
- le seguenti note e circolari contenenti indicazioni per l’uniforme applicazione del D.Lgs. 46/2014:
 - o la nota prot. n. 10094/DB10.02 del 1/08/2014 della Regione Piemonte – Direzione Ambiente, ad oggetto: “Indirizzi urgenti per l’attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l’autorizzazione integrata ambientale”;
 - o prot. n. 13.200.50/DISP/AIA della Direzione Ambiente, Governo e Tutela del Territorio della Regione Piemonte “*Orientamenti per l’attuazione del D.Lgs. 46/2014 concernente l’autorizzazione integrata ambientale (AIA)*”;
 - o Circolare Ministeriale n. 22295 GAB del 27/10/2014 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare “*Linee di indirizzo sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento, recata dal Titolo III-bis alla parte seconda del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, alla luce delle modifiche introdotte dal decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46*”;
 - o Circolare Ministeriale n. 12422 GAB del 17/06/2015 dello stesso Dicastero “*Ulteriori criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46*”.
 - o la Circolare Ministeriale n. 27569 del 14 novembre 2016, avente ad oggetto: “Criteri sulle modalità applicative della disciplina in materia di prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento alla luce delle modifiche introdotte dal D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 46”;
- il D.M. 13/11/2014 n. 272 “Decreto recante le modalità per la redazione della relazione di riferimento di cui all’art. 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- il D.P.R. 7 settembre 2010, n. 160 di semplificazione e riordino della disciplina sullo Sportello Unico delle Attività Produttive, già istituito con il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447;
- la L.R. 29/10/2015, N. 23 “Riordino delle funzioni amministrative conferite alle Province in attuazione della L. 7/04/2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle Province, sulle unioni e fusioni di Comuni)”;

- la vigente normativa in materia di inquinamento atmosferico, idrico, acustico, gestione rifiuti, protezione del suolo e delle acque sotterranee;

atteso che ai fini del presente atto, giusto rinvio all'art. 4, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 196/2003 e s.m.i. si è provveduto al rispetto, con idonea modalità, dei principi di cui all'art. 3;

dato atto che è stato valutato con esito negativo ogni potenziale conflitto di interessi e conseguente obbligo di astensione ai sensi degli artt.7 del D.P.R 16/04/2013 n. 62, 6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e 5 del Codice di Comportamento di cui alla D.G.P n. 21 del 28/01/2014;

atteso che tutta la documentazione è depositata agli atti;

visto l'art. 107 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

visti gli artt. 4, 16 e 17 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;

vista la legge n. 190/2012 e s.m.i. recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sempre per le motivazioni riportate in premessa, in ordine all'aggiornamento del provvedimento di rinnovo con modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, contenuto nella Determina Dir. n. 1609 del 28/05/2013, rilasciato a favore della ditta IN.PRO.MA Srl - P.IVA. 00623480043 - con sede legale e stabilimento in Ceresole d'Alba, Via Cantarelli dei Boschi 26, nei seguenti termini:

- **rivedendo** gli allegati tecnici 1 e 2 della predetta Autorizzazione Integrata Ambientale, con **l'allegato tecnico 1 aggiornamento 1** e **l'allegato tecnico 2 aggiornamento 1**, che costituiscono parte integrante del presente atto, per i soli capitoli e parti evidenziate;
- **dando atto** che la scadenza dell'autorizzazione in parola è prorogata ex lege sino al **30/04/2025**;

fermo restando il rispetto di tutte le restanti **prescrizioni tecniche, amministrative e gestionali** contenute e richiamate nella predetta A.I.A..

EVIDENZIA CHE

- la Provincia si riserva, ove lo ritenga necessario, di aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale o le relative condizioni ai sensi dell'art. 29-*nonies*, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o di effettuare il riesame della stessa, quando ricorrano le condizioni di cui al comma 4 dell'art. 29-*octies* del sopracitato D.Lgs.;
- il presente atto, in quanto formato nell'ambito del procedimento unico di cui al D.P.R. 07/09/2010, n. 160, è finalizzato al rilascio del provvedimento conclusivo del procedimento anzidetto, emanato dalla struttura unica competente.

IL DIRIGENTE
Dott. Luciano FANTINO

Funzionari estensori:
ing. Cavallo Gianluca
p.i. Marino Guido
Sarale Elena



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

IN.PRO.MA SRL – CERESOLE D’ALBA

Allegato Tecnico n. 1 aggiornamento 1
dell’AIA di cui alla D.D. n. 1609 del 28/05/2013

INQUADRAMENTO TERRITORIALE ED AMBIENTALE (INVARIATO)	2
Descrizione dell’impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche in progetto (modificato)..	2
ANALISI DELL’IMPIANTO E VERIFICA CONFORMITÀ CRITERI IPPC (INVARIATO)	3
QUADRI EMISSIVI, LIMITI E PRESCRIZIONI (MODIFICATO)	3
Emissioni in atmosfera (modificato).....	4
Scarichi acque reflue (invariato).....	11
Emissione sonore (invariato).....	11
Adempimenti ex DM 272/2014.....	11

Inquadramento territoriale ed ambientale (invariato)

Assetto impiantistico

Descrizione dell'impianto, del ciclo produttivo e delle principali modifiche in progetto (modificato)

... omissis

Ciclo produttivo con modifiche in progetto

... omissis

Comparto emissioni in atmosfera con modifiche in progetto

... omissis

La gestione delle arie che si originano dalle attività dello stabilimento è così sintetizzata nella seguente tabella:

Gestione arie situazione attuale		Gestione aria situazione in progetto	
magazzino ausiliario materie prime/Lavaggio cassoni	Scrubber (solo se presenti materie prime)	magazzino ausiliario materie prime/Lavaggio cassoni	Scrubber (solo se presenti materie prime)
Ricevimento materie prime con DEOINC in avviamento	aria combustione Deoinc a BTZ)	Ricevimento materie prime con DEOINC in avviamento	aria combustione Deoinc a BTZ)
Cuocitore	Deoinc (fumane)	Cuocitore nuovo/ evaporatore	Deoinc (fumane)
Presse		Presse	
Centrifughe		Centrifughe	
Coclee calde		Coclee calde	
Cappa		Cappa	
Coclee fredde		Coclee fredde	
scarico Materie prime locale produzione (metà)	Deoinc (aria combustione)	scarico Materie prime locale produzione (metà)	Deoinc (aria combustione)
Locale farina		Locale farina	
		Bussole ricevimento materie prime	

L'impianto "turtle" è stato smantellato.

E' stato altresì individuato un assetto gestionale relativo alle fasi in cui non viene richiesto vapore dal processo di lavorazione e la temperatura del DEOINC scende al di sotto degli 850°C oppure non vi è disponibilità di grasso, ma è necessario proseguire il trattamento termico delle fumane o delle arie maleodoranti, per cui è previsto l'utilizzo del BTZ. Per tale scenario sono stati definiti appositi limiti indicati nel quadro emissivo.

Comparto rifiuti con modifiche in progetto

... omissis

Comparto utilizzo acqua e gestione scarichi con modifiche in progetto

... *omissis*

... *omissis*

Analisi dell'impianto e verifica conformità criteri IPPC (invariato)

Quadri emissivi, limiti e prescrizioni (modificato)

Emissioni in atmosfera (modificato)
Quadro emissivo e limiti di emissione (modificato)

SIGLA IDENTIFICATIVA CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA ³ (Nm ³ /h)	DURATA (h/g)	FREQUENZA	T (°C)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		ALTEZZA CAMINO (m)	DIAMETRO CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTR OLLI	
							CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)					
E1	Processo produttivo trattamento carcasce, evaporatore, aria dei reparti produttivi e scarico materie prime <u>Combustione a grasso animale.</u>	44.000 in transizione e poi 72.000	24	continua	200	POLVERI	30 ⁽¹⁾	10 ⁽²⁾	-	25	1,5	combustore	semestrale
						NOx (come NO ₂)	400 ⁽¹⁾	400 ⁽²⁾	-				
						SOx (come SO ₂)	200 ⁽¹⁾	50 ⁽²⁾	-				
						CO	100 ⁽¹⁾	50 ⁽²⁾	-				
						COV ⁽³⁾	10 ⁽⁴⁾	10 ⁽²⁾	-				
						Composti inorganici del cloro (come HCl)	20 ⁽⁴⁾	10 ⁽²⁾	-				
						Composti inorganici del fluoro (come HF)	2 ⁽⁴⁾	1 ⁽²⁾	-				
						NH ₃	10 ⁽⁴⁾		-				
						Zn	5 ⁽⁴⁾		-				
						Cd+Tl ⁽⁵⁾	0,05 ⁽⁴⁾		-				
						Hg	0,05 ⁽⁴⁾		-				
						Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V+Sn ⁽⁵⁾	0,5 ⁽⁴⁾		-				
						PCDD+PCDF ⁽⁶⁾	0,1 x 10 ⁻⁶ ⁽⁷⁾ ⁽⁸⁾		-				
						IPA ⁽⁹⁾	0,01 ⁽⁸⁾		-				

SIGLA IDENTIFICATIVA CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm ³ /h)	DURATA (h/g)	FREQUENZA	T (°C)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		ALTEZZA CAMINO (m)	DIAMETRO CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
							CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)				
E1	<p>Processo produttivo trattamento carcasse, evaporatore, aria dei reparti produttivi e scarico materie prime</p> <p>Combustione BTZ per le fasi in cui non c'è richiesta di vapore dal processo di lavorazione e la temperatura scende al di sotto degli 850°C oppure non vi è disponibilità di grasso, ma è necessario proseguire il trattamento termico delle fumane o delle arie maleodoranti</p>	44.000 in transizione e poi 72.000	24	continua	290	POLVERI	50 ⁽¹⁰⁾	-	25	1,5	combustore	Annuale
						NOx (come NO ₂)	500 ⁽¹⁰⁾	-				
						SOx (come SO ₂)	1200 ⁽¹⁰⁾	-				
						CO	200 ⁽¹⁰⁾	-				
						COV ⁽³⁾	30 ⁽¹⁰⁾	-				

SIGLA IDENTIFICATIVA CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA (Nm ³ /h)	DURATA (h/g)	FREQUENZA	T (°C)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		ALTEZZA CAMINO (m)	DIAMETRO CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTR OLLI
							CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)				
E2	magazzino stoccaggio materie prime	90.000	24	continua	ambiente	COV	10	0,9	12	1,6	Scrubber doppio stadio	TRIENNALE
						NH3	15	1,3				
						Polveri	5	0,45				
						H2S	3	0,27				
E3(dismesso)	Prima a servizio della Caldaia tecnologia CCT da 10 MW con <u>alimentazione a BTZ, ora dismessa</u>											
E4 (dismesso)	Prima a servizio della Caldaia di riserva a metano da 5,8 MW, ora dismessa											
A	Gruppo elettrogeno da 450 KW	Escluso da autorizzazione alle emissioni ex D.L.gs 152, parte V, art. 269										
SF C	Sfiati serbatoi (n.2) carburante	Esclusi da autorizzazione alle emissioni ex D.L.gs 152, parte V, art. 269										

SIGLA IDENTIFICATIVA CAMINO	PROVENIENZA	PORTATA ³ (Nm ³ /h)	DURATA (h/g)	FREQUENZA	T (°C)	INQUINANTE	LIMITI DI EMISSIONE		ALTEZZA CAMINO (m)	DIAMETRO CAMINO (m)	IMPIANTO DI ABBATTIMENTO	FREQUENZA AUTOCONTROLLI
							CONCENTRAZIONE (mg/Nm ³)	FLUSSO DI MASSA (kg/h)				
SF B	Sfiati serbatoi (n.5) combustibile	Esclusi da autorizzazione alle emissioni ex D.L.gs 152, parte V, art. 269										
SF M	Sfiato serbatoio gruppo elettrogeno	Esclusi da autorizzazione alle emissioni ex D.L.gs 152, parte V, art. 269										
SF F	Sfiati silos (n.10) farine	30	1	discontinua	ambiente	polveri	trascurabili		10	0,5	F.T.	-
SF G	Sfiati serbatoi (n.7) aerei grasso prodotto	1,6	24	discontinua	ambiente	trascurabili		5	0,25	-	-	
SF E	Sfiati serbatoi (n.9) grasso nella vasca	1,6	spot	discontinua	ambiente	trascurabili		-	0,1	-	-	

NOTE:

⁽¹⁾ come media su 30 minuti riferita a una concentrazione dell'11 % di ossigeno nei fumi anidri a 0°C e 1013 hPa

⁽²⁾ come media giornaliera riferita a una concentrazione dell'11 % di ossigeno nei fumi anidri a 0°C e 1013 hPa

⁽³⁾ Per COV si intendono i Composti Organici Volatili espressi come Carbonio Organico Totale

⁽⁴⁾ come media oraria riferita a una concentrazione dell'11 % di ossigeno nei fumi anidri a 0°C e 1013 hPa

⁽⁵⁾ espressi come valore medio della somma delle concentrazioni degli inquinanti, considerando gli inquinanti presenti nell'effluente gassoso sottoforma di polvere, gas e vapore

⁽⁶⁾ diossine e furani da considerare nella sommatoria e corrispettivi FTE

	FTE
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzodiossina	1
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzodiossina	0,5
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzodiossina	0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzodiossina	0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzodiossina	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzodiossina	0,01
Octaclorodibenzodiossina	0,001
2,3,7,8 - Tetraclorodibenzofurano	0,1
2,3,4,7,8 - Pentaclorodibenzofurano	0,5
1,2,3,7,8 - Pentaclorodibenzofurano	0,05
1,2,3,4,7,8 - Esaclorodibenzofurano	0,1
1,2,3,7,8,9 - Esaclorodibenzofurano	0,1
1,2,3,6,7,8 - Esaclorodibenzofurano	0,1
2,3,4,6,7,8 - Esaclorodibenzofurano	0,1
1,2,3,4,6,7,8 - Eptaclorodibenzofurano	0,01
1,2,3,4,7,8,9 - Eptaclorodibenzofurano	0,01

Octaclorodibenzofurano	0,001
------------------------	-------

- (7) i valori limite di emissione si riferiscono alla concentrazione totale di diossine e furani, calcolata come concentrazione tossica equivalente. Per la determinazione della concentrazione tossica equivalente le concentrazioni di massa delle policlorodibenzodiossine e policlorodibenzofurani misurate nell'effluente gassoso devono essere moltiplicate per i fattori di equivalenza tossica (FTE) riportati nella nota precedente
- (8) valori limite di emissione medi ottenuti con periodo di campionamento di 8 ore a una concentrazione dell'11 % di ossigeno nei fumi anidri a 0°C e 1013 hPa
- (9) gli IPA sono determinati come somma di: benzo[a]antracene, dibenzo[a,h]antracene, benzo[b]fluorantene, benzo[j]fluorantene, benzo[k]fluorantene, benzo[a]pirene, dibenzo[a,e]pirene, dibenzo[a,h]pirene, dibenzo[a,i]pirene, dibenzo[a,l]pirene, indeno[1,2,3-cd]pirene
- (10) come media oraria, riferita al gas secco ed ad un tenore volumetrico di ossigeno del 3% a 0°C e 1013 hPa (vedi tab 1.2 all. 1 parte III)

Note tecniche per la valutazione dei risultati delle misure

Nota 1: In caso di misure discontinue, le modalità dei prelievi e la valutazione di conformità devono essere eseguite secondo le norme UNICHIM in merito alle "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" (Manuale n. 158/1988), fatte salve eventuali modifiche normative che dovessero intervenire durante il periodo di validità dell'autorizzazione in relazione alla valutazione di conformità dei risultati. Pertanto, la durata della singola misura deve essere uguale al tempo associato al limite di emissione o comunque tale da coprire significativamente tale tempo.

Nota 2: per le misurazioni in continuo i valori limite di emissione si intendono rispettati se nessuno dei valori medi semiorari e nessuno dei valori medi giornalieri supera uno qualsiasi dei pertinenti valori limite di emissione.

I valori medi su 30 minuti sono determinati durante il periodo di effettivo funzionamento (esclusi i periodi di avvio e di arresto se non vengono inceneriti rifiuti) in base ai valori misurati, previa sottrazione del rispettivo valore dell'intervallo di confidenza al 95% riscontrato sperimentalmente.

L'assicurazione di qualità dei sistemi automatici di misurazione e la loro taratura in base ai metodi di misurazione di riferimento devono essere eseguiti in conformità alla norma UNI EN 14181

I valori degli intervalli di confidenza di ciascun risultato delle misurazioni effettuate, non possono eccedere le seguenti percentuali dei valori limite di emissione riferiti alla media giornaliera:

Polveri totali 30%
Carbonio organico totale 30%
Acido cloridrico 40%
Acido fluoridrico 40%
Biossido di zolfo 20%
Biossido di azoto 20%
Monossido di carbonio 10%
Ammoniaca 30%

*I valori medi giornalieri sono determinati in base ai valori medi convalidati. **

Per ottenere un valore medio giornaliero valido non possono essere scartati più di 5 valori medi su 30 minuti in un giorno qualsiasi a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo. Non più di 10 valori medi giornalieri all'anno possono essere scartati a causa di disfunzioni o per ragioni di manutenzione del sistema di misurazione in continuo".

*Non concorrono al calcolo del valore medio giornaliero il dato medio semiorario relativo ad eventuale funzionamento a BTZ.

Prescrizioni (modificate)

La prescrizione N° 8 viene eliminata.

La prescrizione N° 12 viene sostituita con la seguente "12) **Entro 60 giorni dal ricevimento del provvedimento di aggiornamento AIA devono essere predisposti ed inviati agli Enti competenti il progetto di costruzione della bussola nella zona di ricevimento materie prime comprensivo della modalità individuate per l'aspirazione ed il trattamento delle arie e quello per la chiusura del locale farine;**; I suddetti interventi devono essere completati entro i 6 mesi successivi al perfezionamento dell'iter amministrativo presso il Comune;

Autocontrolli iniziali e periodici (prescrizioni modificate)

Dopo il punto 14 è inserita la seguente prescrizione

14 bis) per il p.e. n. E1 nella configurazione a BTZ, diversa dalle fasi di avvio ed arresto, si stabilisce un periodo di messa a regime di 90 gg, dalla data di ricezione del presente provvedimento, al termine del quale, nei successivi 30 gg l'azienda deve effettuare due autocontrolli non consecutivi per la determinazione di tutti i parametri riportati nel quadro emissivo;

La prescrizione n. 15 è sostituita dalla seguente:

15) con riferimento all'impianto DEOINC devono essere controllati, 1 volta all'anno, nelle più gravose condizioni di funzionamento, i seguenti parametri per verificare le condizioni previste dal comma 8 dell'art. **237-quattordices** D.Lgs 152/06 e s.m.i.:

- tempo di permanenza
- temperatura minima
- tenore di ossigeno

La prescrizione n. 19 è modificata nel seguente modo:

19) *...omissis...* CEN, o ove queste non siano disponibili, le pertinenti norme tecniche nazionali, oppure ove anche queste non siano disponibili, le pertinenti norme ISO *...omissis....*

Monitoraggi in continuo (modificato)

Le prescrizioni dal n. 22 al n. 28 sono sostituite dalle seguenti

22) per il punto di emissione E1, in tutte le condizioni di funzionamento dell'impianto, indipendentemente dal combustibile in alimentazione devono essere misurate e registrate in continuo con valenza fiscale finalizzata alla verifica dei valori limite di emissione, le concentrazioni di CO, NO_x, SO₂, polveri totali, TOC, nonché il tenore volumetrico di ossigeno, la temperatura, la pressione, il tenore di vapore acqueo e la portata volumetrica degli effluenti gassosi. I suddetti parametri devono essere rilevati nell'effluente gassoso prima dell'uscita al camino e le relative registrazioni devono essere conservate in stabilimento per almeno cinque anni e devono essere a disposizione degli organi preposti al controllo. Nel caso in cui i controlli periodici rilevassero concentrazioni di HCl ed HF prossime ai limiti di emissione, la Provincia si riserva la facoltà di richiedere l'integrazione del sistema di controllo in continuo per tali parametri;

23) il sistema di monitoraggio deve essere implementato, **entro il 28.05.2018** (data di conclusione lavori di cui alla proroga del provvedimento di giudizio di compatibilità ambientale), in modo tale da consentire la registrazione e la visualizzazione, anche in remoto, dei seguenti parametri aggiuntivi:

- portata oraria dei materiali alimentati al cuocitore (ricavabile anche in modo indiretto dal vapore tecnologico richiesto);
- portata oraria del grasso e dell'olio combustibile alimentati al Deodorizzatore;
- portata dell'aria comburente;

- temperatura della camera di combustione;
- portata, temperatura e pressione del vapore tecnologico destinato al processo;
- energia elettrica prodotta a livello orario;

24) **entro il suddetto termine** deve altresì essere rivista la definizione di minimo tecnico dell'impianto in base alla potenza;

25) la strumentazione di misura di cui al punto 22 deve essere esercitata, verificata e calibrata ad intervalli regolari, secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 14181:2015 e in accordo con le specifiche presenti nella Linea Guida Arpa Piemonte *"Implementazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni in atmosfera"* ed.2015; In riferimento all'All. VI del D.Lgs 152/06, il gestore è tenuto ad aggiornare il Manuale SME, finalizzato alla garanzia e al mantenimento della qualità dei dati prodotti dal sistema e redatto secondo quanto stabilito dall'Autorità competente per il controllo.

Il Manuale avrà validità **non superiore a 5 anni** dalla sua emissione.

Almeno ogni 12 mesi dovrà essere riesaminato dal Gestore ed, eventualmente, revisionato in accordo con l'Autorità di Controllo.

Il Manuale deve essere aggiornato, **entro il 28.05.2018** (data di conclusione lavori di cui alla proroga del provvedimento di giudizio di compatibilità ambientale 1609/2013);

26) Il gestore deve comunicare, con 15 giorni di anticipo, al Dipartimento Provinciale ARPA la data di calibrazione dello SME ai sensi della norma UNI EN 14181:2015 e trasmettere i relativi risultati entro 60 giorni dalla conclusione delle misure in campo. L'applicazione delle funzioni di calibrazione e dei relativi intervalli di confidenza sperimentali, ottenuti dalle verifiche in campo, dovranno essere implementati nel software gestionale SME, solo successivamente alla validazione da parte dell'ente di controllo;

27) i valori limite di emissione in atmosfera s'intendono rispettati se conformi al Quadro Emissivo riportato nella presente autorizzazione ed alle relative note;

28) l'Impresa, **entro il 30 aprile di ciascun anno**, congiuntamente alla relazione annuale delle risultanze del monitoraggio e controllo di cui all'allegato 2 del presente provvedimento, deve inviare una relazione riassuntiva dei parametri monitorati nel corso dell'anno solare precedente, contenente:

- a. elaborazione, presentazione e valutazione dei risultati;
- b. le motivazioni di eventuali superamenti dei limiti di emissione;
- c. le motivazioni di eventuali fermi della strumentazione analitica, qualora non già precedentemente comunicate;
- d. descrizione e data di effettuazione delle operazioni di calibrazione della strumentazione;

29) il periodo massimo di tempo durante il quale, a causa di malfunzionamenti, guasti o arresti tecnicamente inevitabili dei dispositivi di depurazione e di misurazione, le concentrazioni delle sostanze regolamentate presenti nelle emissioni in atmosfera possono superare i valori limite di emissione autorizzati è fissato a **sessanta ore/anno**. Nei casi di guasto, il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento;

Non appena si verificano le condizioni anomale di cui sopra, il gestore provvede ad informare tempestivamente la Provincia, l'A.R.P.A. – Dipartimento di Cuneo ed il Comune di Ceresole d'Alba. Analoga comunicazione viene trasmessa, non appena è ripristinata la completa funzionalità dell'impianto, in riferimento all'art. 237 octiesdecies comma 5 del D.Lgs 152/06 e s.m.i.;

30) fatto salvo l'articolo 237-octies, comma 11, lettera c), per nessun motivo, in caso di superamento dei valori limite di emissione in atmosfera, l'impianto di coincenerimento può continuare ad essere alimentato con rifiuti per più di quattro ore consecutive; inoltre, la durata cumulativa del funzionamento, in tali condizioni, in un anno deve essere inferiore a sessanta ore.

Prescrizioni specifiche per la gestione rifiuti e recupero energetico del grasso (invariate)

omissis

Scarichi acque reflue (invariato)

Emissione sonore (invariato)

Adempimenti ex DM 272/2014

Prescrizioni

1. **entro 6 mesi dalla notifica del presente provvedimento** di aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale, deve essere predisposta e presentata alla Provincia, per il tramite del SUAP, la relazione di riferimento redatta in conformità al D.M. n. 272 del 13/11/2014;



AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE

IN.PRO.MA SRL – CERESOLE D’ALBA

**Allegato Tecnico n. 2 aggiornamento 1
dell’AIA di cui alla D.D. n. 1609 del 28/05/2013**

COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA (SOSTITUITO)	2
CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE (SOSTITUITO)	4

COMPARTO: EMISSIONI IN ATMOSFERA (sostituito)

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE		METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	NOTE
Polveri	Continua/discontinua vedi colonna "Frequenza"		Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	E1	Continuo	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera" Conservazione registrazioni e documentazione per 5 anni
				E1	Semestrale	
				E1 (a BTZ)	Annuale	
				E2	Triennale	
NOx (come NO ₂)	Continua/discontinua vedi colonna "Frequenza"		Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	E1	Continuo	
				E1	Semestrale	
				E1 (a BTZ)	Annuale	
SOx (come SO ₂)	Continua/discontinua vedi colonna "Frequenza"		Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	E1	Continua	
				E1	Semestrale	
				E1 (a BTZ)	Annuale	
CO	Continua/discontinua vedi colonna "Frequenza"		Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	E1	Continua	
				E1	Semestrale	
				E1 (a BTZ)	Annuale	
COV	Continua/discontinua vedi colonna "Frequenza"	mg/Nm ³	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	E1	Continuo	Vedere apposite prescrizioni in allegato 1 "Emissioni in atmosfera" Conservazione registrazioni e documentazione per 5 anni
				E1	Semestrale	
				E1 (a BTZ)	Annuale	
				E2	Triennale	
Composti inorganici del cloro (come HCl)	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	E1	Semestrale	

PARAMETRO	TIPO DI DETERMINAZIONE		METODICA	PUNTO DI EMISSIONE	FREQUENZA	NOTE
Composti inorganici del fluoro (come HF)	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	E1	Semestrale	
Metalli pesanti	Misura diretta discontinua	mg/Nm ³	Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	E1	Semestrale	
PCDD/PCDF	Misura diretta discontinua		Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	E1	Semestrale	
IPA	Misura diretta discontinua		Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	E1	Semestrale	
NH ₃	Misura diretta discontinua		Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	E1	Semestrale	
				E2	Triennale	
H ₂ S	Misura diretta discontinua		Rif.: allegato 2 del D.M. 31/01/2005	E2	Triennale	

CONTROLLI A CARICO DI ARPA PIEMONTE (sostituito)

Le frequenze dei controlli, ai sensi dell' art. 29 decies comma 11- ter del D.Lgs.152/06 e smi sono definite nel piano di ispezione ambientale regionale, recepito con DGR 9 maggio 2016 n°44-3272, con aggiornamento annuale, salvo quelle definite da norma e/o ritenute rilevanti dall'Autorità competente.

COMPARTO	PARAMETRO	PUNTO DI MONITORAGGIO	FREQUENZA
EMISSIONI IN ATMOSFERA	Gestione SMCE * ai sensi del comma 1, art. 3 lt a) D.M.24/04/2008	E1	Tutti gli anni
	Portata Tenore di ossigeno PCDD/PCDF IPA		1 volta durante la vigenza dell'AIA
	Portata COV Ammoniaca	E2	1 volta durante la vigenza dell'AIA
TUTTI	Controlli ai sensi del comma 1, art. 3 D.M.24/04/2008	-	2 volte durante la vigenza dell'AIA

*Il controllo gestionale di parte pubblica del Sistema aziendale di Monitoraggio in Continuo delle Emissioni, finalizzato al controllo del rispetto del limite, con assicurazione di qualità del dato ai sensi della norma UNI EN 14181, potrà essere espletato anche con sistemi di campionamento/misura discontinui.